

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G15570 **del** 14/11/2019

Proposta n. 19919 **del** 12/11/2019

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma n. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Rinnovo autorizzazione rilasciata in via definitiva con Determinazione n. B5963 del 19.11.2009, a favore della Società Pavimental Spa, per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, produttore Marca "REV" composto da un gruppo semovente di frantumazione tipo "GCV 8.5" – Matricola n. 11165, gruppo semovente di vagliatura e selezione tipo "US 35/B4S" Matricola 11166.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma n. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Rinnovo autorizzazione rilasciata in via definitiva con Determinazione n. B5963 del 19.11.2009, a favore della Società Pavimental Spa, per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, produttore Marca "REV" composto da un gruppo semovente di frantumazione tipo "GCV 8.5" – Matricola n. 11165, gruppo semovente di vagliatura e selezione tipo "US 35/B4S" Matricola 11166.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo R.R. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti"";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società PAVIMENTAL SPA (di seguito Società), con sede legale in via Giuseppe Donati, 174, - 00159 Roma, codice fiscale 00481670586 e partita IVA n. 00904791001, legalmente rappresentata dal Dott. Mauro Martinelli, acquisita al protocollo regionale al n. I.0280408.09-04-2019, ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, rilasciata con Determinazione n. B5963 del 19.11.2009, e quindi con scadenza in data 18.11.2019, per l’esercizio di un impianto mobile produttore “REV”, composto da un gruppo semovente di frantumazione tipo “GCV 8.5” Matr. 11165 e gruppo tipo “US 35/B4S” Matr. 11166, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 comma 15 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- a corredo della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, la Società ha trasmesso i moduli di cui alla DGR n. 864/2014, una Dichiarazione di assenza di variazioni dell’impianto rispetto a quanto già autorizzato, a firma del dott. Geologo Raffaele Capiello, iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio al n. AP 1514, copia della Relazione Tecnica sulla base della quale è stata rilasciata l’autorizzazione originaria, copia di tale autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’organigramma aggiornato del personale adibito all’esercizio dell’impianto con le rispettive qualifiche professionali, la procura speciale del Responsabile Manutenzione, extra-pavimentazione e lavori aeroportuali, copia documento del Procuratore special, copia bonifico bancario diritti istruttori;
- la Società con nota PEC, prot. PAV/2019/0003355/EU 02/10/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0780717.02-10-2019, ha trasmesso una Relazione Tecnica integrativa a firma del dott. Geologo Raffaele Capiello, iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio al n. AP 1514, contenente alcune specifiche sull’attività di recupero dei CER autorizzati, così come riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento, e alcune indicazioni da riportare in fase di richiesta di campagne di attività ex. art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/2006, che si riassumono di seguito:
 - per tutti i CER autorizzati, oltre ad indicare preventivamente i “sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto”, sarà riportata la descrizione puntuale delle operazioni di recupero e/o smaltimento previste (rif. Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06), “come avvengono nella pratica”, così come disposto dall’allegato “A” alla D.G.R.

Lazio 864/2014, indicando anche le fasi di trattamento e gestione di quei rifiuti che si possono generare nel corso del processo di triturazione (per es. rifiuti liquidi nel trattamento di rifiuti di origine organica);

- la suddivisione per singolo CER delle quantità dei rifiuti da trattare, verrà indicata preventivamente in occasione di ciascuna campagna, dipendendo essa dalla particolare tipologia di intervento di ciascuna campagna mobile;
 - l'ammissibilità dei rifiuti da sottoporre a trattamento di frantumazione, nel rispetto del provvedimento autorizzativo sarà verificata preliminarmente, prima di ciascuna campagna;
 - i sovralli prodotti dall'attività di recupero inerti saranno classificati nella seguente maniera:
 - CER 19 12 02 metalli ferrosi, da avviare a recupero come rottame ferroso;
 - CER 19 12 03 metalli non ferrosi, da avviare a recupero come rottame non ferroso;
 - CER 19 12 04 plastica e gomma, da avviare a recupero o smaltimento;
 - CER 19 12 07 legno, da avviare a recupero nell'industria del pannello;
 - CER 19 12 12 rifiuti misti, da avviare a smaltimento;
- per la gestione dei sovralli prodotti verranno contattate Società autorizzate e le operazioni di movimentazione degli stessi verranno annotate sul registro di carico e scarico, di cui è prevista la regolare tenuta per tutta la durata di ogni campagna;
- al termine di ogni campagna di attività il sito sarà soggetto a tutte le lavorazioni previste per ripristinare lo stato dei luoghi preesistente, allontanando da esso le attrezzature e qualsiasi materiale residuo nello svolgimento delle operazioni di cantiere;
- in linea di massima, il cantiere tipo verrà dotato delle seguenti aree, che verranno di volta in volta individuate:
- Area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti;
 - Area destinata all'installazione dell'impianto di recupero (R5);
 - Area di stoccaggio dei prodotti ottenuti (MPS) dal trattamento dei rifiuti;
 - Area di stoccaggio dei rifiuti prodotti dal trattamento;
 - aree per la movimentazione e la viabilità delle macchine di cantiere previste;
 - si propone di seguito uno schema con un possibile Layout di cantiere;
- l'attività di manutenzione dell'impianto mobile verrà annotata su apposito registro, riportando il tipo di intervento e la data in cui esso avviene;

RILEVATA la necessità che la Società, ai fini dell'accettazione dei rifiuti con codice a specchio, dovrà svolgere tutte le attività relative al campionamento, oltre che le analisi sul rifiuto tal quale, il test di cessione secondo le modalità di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998, nonché la verifica delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

RITENUTO che si possa rilasciare il provvedimento di rinnovo richiesto, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, che, così come stabilito dalla DGR n. 864/2014, comprende la dichiarazione con la quale è stato attestato che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, salvo il rappresentante legale della Società, che attualmente è il dott. Mauro Martinelli;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio del 01.04.2019, allegato alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione;

PRESO ATTO, come comunicato per le vie brevi dalla Società, che nei periodi di inattività il luogo del ricovero dell'impianto mobile è l'U.O. della Società, sita in località Campitelli snc, 02046 Magliano Sabina (RI);

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rinnovo dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. B5963 del 19.11.2009 rilasciata alla Società Pavimental S.p.A., per lo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti e per le quantità che si riportano nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rinnovare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. B5963 del 19.11.2009 per l'esercizio dell'impianto mobile di marca produttore "REV", composto da un gruppo semovente di frantumazione tipo "GCV 8.5" Matr. 11165 e da un gruppo tipo "US 35/B4S" Matr. 11166, di proprietà della Società PAVIMENTAL S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Donati, 174 codice fiscale 00481670586 e partita IVA n. 00904791001, legalmente rappresentata dal Dott. Mauro Martinelli, che è anche il Direttore Tecnico dell'impianto mobile;
- di autorizzare la Società ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero e per la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi, elencati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare la Società a trattare con l'impianto mobile un quantitativo massimo di rifiuti pari a 108 T/h, per una capacità giornaliera di 864 tonnellate, corrispondente ad un ciclo di lavoro di 8 ore;
- di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale dalla data di adozione del presente atto e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o la Società, oltre all'obbligo di conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi, dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - o dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- la presente autorizzazione non esonera la Società PAVIMENTAL SPA dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)